

Fascicolo 4.13\2021\1

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – PERSONALE NON DIRIGENTE:

Preintesa riguardante la parziale modifica degli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana di Milano, sottoscritto il 30.6.2021.

Relazione illustrativa (ART. 40, comma 3 – Sexies, D.lgs. 165/2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa dell'8 giugno 2022
Periodo temporale di vigenza	Anno 2022
	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
	Presidente: Segretario Direttore Generale
	Componenti: Direttore Settore Risorse umane e organizzazione
	Direttore Settore Trattamento Economico e Previdenziale
Composizione della delegazione trattante	
uena ueregazione trattante	Organizzazione : Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
	RSU - CGIL - CISL - UIL - CSA Organizzazioni sindacali firmatarie della Pre- Intesa (elenco sigle):
	RSU – CGIL – CISL - UIL – CSA
Soggetti destinatari	Personale non dirigente della Città Metropolitana di Milano
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Modifica degli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana di Milano, sottoscritto il 30.6.2021, integrato il 7.9.2022 e il 1°.12.2022
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 9/2022 del 24 gennaio 2022, i Dirigenti sono stati autorizzati ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del Piano esecutivo digestione (Peg) 2022-2024";
	Con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 86/2022 del 02/05/2022 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 (PTPCT 2022-2024).

Nel sito istituzionale di Città metropolitana vengono pubblicati i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (Collegio dei Revisori), nonché le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sui costi della contrattazione integrativa (art. 21, c. 2, D.Lgs. 33/13). Non appena l'accordo verrà sottoscritto in via definitiva sarà pubblicato, come richiesto dal D.lgs. 165/01, unitamente alle relazioni finanziaria ed illustrativa e al parere espresso dal Collegio dei revisori.

La Direzione Generale ha predisposto la Relazione della Performance, approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano RG n. 84, del 27/04/2022.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIVP ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.

Eventuali osservazioni: nessuna.

Modulo II. Illustrazione dell'articolato del contratto

In data 30.6.2021 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale della Città metropolitana di Milano. Esso rinviava a successiva sessione negoziale l'attuazione dell'art. 17 "Utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada" del medesimo CCDI, con riguardo all'art. 56 quater CCNL 21.5.2018.

In data 7.9.2021 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per l'adesione al fondo di previdenza complementare per il personale della Polizia della Città metropolitana di Milano - art. 17 "Utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada" del Contratto collettivo decentrato integrativo 30.6.2021 per il triennio 2021/23, previa acquisizione del parere tecnico del Collegio dei Revisori, con prot. n. 0122492 del 06.08.2021.

In data 1.12.2021 è stato sottoscritto il "Protocollo riguardante l'integrazione del Riparto del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 (Tabella 1), parte integrante del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/2023 del personale non dirigente della Città Metropolitana di Milano, sottoscritto il 30.06.2021, a seguito di utilizzo di economie 2020";

Su richiesta delle OO.SS., è stato avviato un confronto inerente alcune modifiche e integrazioni degli artt. 14 e 15 CCDI 30.6.2021, in relazione alla disciplina relativa alle indennità correlate allo svolgimento dei servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio e/o servizi dipendenti da esigenze climatiche straordinarie, svolte dal personale cantoniere e tecnico, che garantisce nel periodo 1.12/31.3 la propria attiva presenza di reparto per assicurare più elevati livelli di sicurezza e di mobilità agli utenti delle strade provinciali.

Dopo proficuo confronto, si è addivenuti alla stipulazione, in data 08.06.2022, con la Rsu e le OO.SS., della "Preintesa riguardante modifica degli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana di Milano", sottoscritto il 30.6.2021.

La suddetta Preintesa rivisita, al comma 5, l'indennità condizioni di lavoro esclusivamente per il personale cantoniere e tecnico che nel periodo compreso tra il 1.12/31.3 effettua e garantisce la propria disponibilità ad intervenire nello svolgimento di servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio e/o servizi dipendenti da esigenze climatiche straordinarie.

Il previgente art.14 ccdi 30.6.2022 prevedeva il riconoscimento di un compenso pari a 10 euro per ogni effettiva giornata di svolgimento dei suddetti servizi, a titolo di indennità nonché la reperibilità elevabile fino a 10 giorni mensili massimi.

L'attuale formulazione dell'art.14 "Indennità condizioni di lavoro", abroga tale indennità per gli aderenti al servizio in questione e rinvia all'art.15 della medesima Preintesa, prevedendo il riconoscimento di indennità per specifiche responsabilità al personale cantoniere e tecnico di cat. B e C che effettua e rende la propria disponibilità ad effettuare i servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio e/o servizi dipendenti da esigenze climatiche straordinarie, nel periodo 1.12/31.3.

L'indennità è corrisposta in relazione all'effettiva presenza nei giorni lavorabili nel periodo considerato e ammonta a 1000 euro in relazione ad una presenza in servizio > al 66%, un importo di 500 euro in relazione al servizio prestato tra il 50 e il 66%. Non è corrisposta indennità per presenza inferiore al 50%.

La Preintesa prevede altresì, per la situazione sopra rappresentata, la corresponsione dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art.14 CCDI per la sola componente del rischio, pari a 3 euro, mentre non è più riconosciuta l'indennità di disagio. Permane l'indennità di reperibilità nei limiti previsti dal ccnl e dall'art,13 ccdi 30.6.2021.

La Preintesa stabilisce all'art.2 u.c., che la presente indennità di specifiche responsabilità si applica a partire dall'1.1.2022, limitatamente al personale che ha effettivamente garantito la propria pronta disponibilità, certificata dal dirigente. Inoltre precisa che verrà assicurato ai dipendenti suddetti il trattamento di maggior favore, nel caso in cui il compenso già corrisposto secondo le precedenti regole risulti superiore all'applicazione dei criteri introdotti dalla Preintesa.

B) effetti abrogativi impliciti

L'art. 1 della Preintesa produce i seguenti effetti:

- abrogazione, nell'ambito della rubrica "Indennità condizioni di lavoro per il personale cantoniere e tecnico di cat. A, B e C adibito ai servizi stradali" del punto 1) "Periodo dall'1 dicembre al 31 marzo".

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

Il sistema indennitario così modificato risponde all'esigenza di incentivare la partecipazione del personale cantoniere e tecnico a presidiare con la propria attiva presenza le attività di reparto, per assicurare elevati livelli di sicurezza e mobilità nel territorio metropolitano nei mesi invernali, durante i quali le condizioni atmosferiche sono maggiormente critiche.

Si tratta di strumenti di premialità legati alla partecipazione effettiva più attiva alle incombenze stradali, sotto lo stretto controllo del dirigente e dei responsabili.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Non pertinente

E) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale;

Richiamato quanto già esposto nella relazione illustrativa al CCDI sottoscritto in data 30.06.2021 e dell'1.12.2021, si attesta che la rimodulazione delle indennità specificamente rivolte al personale cantoniere e tecnico adibito ai servizi stradali, esclusivamente per il periodo invernale in relazione agli eventi climatici, è rivolto ad incentivare ulteriormente i dipendenti interessati nella realizzazione degli obiettivi assegnati ai Settori preposti dell'Ente mediante il piano della performance, nonché a migliorare le attività volte all'erogazione dei servizi a favore delle cittadine e dei cittadini fruitori della strade provinciali nei periodi invernali.

La diversa composizione delle indennità rispetto alla precedente formulazione consente, mantenendo la coerenza con la disciplina degli istituti previsti del contratto nazionale di lavoro, una maggiore trasparenza degli importi riconosciuti ai dipendenti e quindi una maggior incentivo all'adesione.

F) altre informazioni eventualmente ritenute utili

IL DIRETTORE
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Dr. Ermanno matassi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)